



Tribunale per i Minorenni di Venezia

Alla Presidente f.f. della Corte di Appello di
 Venezia
 Alla Regione Veneto – Assessorato Sanità -
 Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani
 e Servizio Civile
 Alla Procura della Repubblica per i Minorenni
 di Venezia
 al Garante regionale dei diritti della persona
 alle Direzioni Generali ASL del Veneto per
 l'invio ai s.s. e ai s. tutela minori
 ai Sindaci del Distretto tramite ANCI Veneto
 ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati dei
 Tribunali del Distretto per la diffusione agli
 iscritti
 e p.c.
 ai Magistrati
 ai Giudici onorari
 alla dott.ssa Sara Catalano – Dirigente
 amministrativo
 alla Cancelleria civile

OGGETTO: poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del minore nei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni di Venezia.

Il Presidente,

fermo restando quanto stabilito nei singoli provvedimenti giudiziari al cui contenuto occorre fare specifico riferimento nelle singole fattispecie, rilevato che appare opportuno fornire a titolo esemplificativo e generale, in tema di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del minore nei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni di Venezia, le seguenti indicazioni:

NOMINA DEL TUTORE DEL MINORE

Ai sensi dell'art. 473-bis.7 cpc, il Tribunale per i minorenni nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice presso il Tribunale per i minorenni che procede. All'esito del procedimento il Giudice trasmette gli atti al Giudice tutelare competente.

Il tutore, ai sensi dell'art. 357 c.c., esercita tutte le funzioni relative alla cura e alla rappresentanza del minore e ne amministra i beni.

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

La nomina del curatore speciale del minore durante il procedimento avviene ai sensi dell'art. 473-bis.8 cpc.

L'articolo prevede due ipotesi di nomina del curatore speciale durante il procedimento: la nomina obbligatoria, regolata dal primo comma, e la nomina facoltativa, regolata dal secondo comma.

L'attività del curatore speciale del minore, nell'ambito dei poteri processuali e/o sostanziali conferiti dal Tribunale nell'interesse del minore, sono finalizzati alla soluzione delle problematiche del minore o di sue necessità e al fine di comprendere le effettive esigenze dello stesso.

POTERI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL CURATORE SPECIALE

Il curatore speciale rappresenta il minore nell'ambito del processo, esclusivamente avuto riguardo agli interessi del minore e indipendentemente dagli interessi dei genitori.

Il curatore speciale non è un ausiliario del giudice, ma una parte del processo che rappresenta gli autonomi interessi del minore e come tale può assumere qualunque iniziativa a tutela del minore senza obbligo di prestare acquiescenza alle decisioni del giudice ed indipendentemente dalla volontà delle altre parti processuali e dei Servizi Sociali.

Il curatore, se necessario per la cura dell'interesse del minore e in relazione a singole questioni, può avere interlocuzioni con i difensori degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Per lo svolgimento delle sue funzioni processuali il curatore speciale:

- si costituisce in giudizio per conto del minore e lo rappresenta in tutte le fasi processuali; laddove il curatore speciale sia un avvocato può costituirsi in proprio e chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio; ovvero nominare un avvocato che lo rappresenti nel procedimento;
- provvede a depositare memorie e richieste con gli stessi poteri delle altre parti;
- può avanzare specifiche richieste al giudice con ulteriori e autonome memorie: può presentare in particolare un progetto genitoriale, richieste in materia economica, singole istanze attinenti a necessità del minore in ambito sanitario, scolastico, ludico, sportive; rappresenta al giudice eventuali problemi in relazione al mantenimento dei rapporti con i genitori o con gli altri soggetti previsti dal provvedimento del Tribunale;
- interloquisce con il Pubblico Ministero che è parte del giudizio e ne richiede l'intervento;
- può presentare impugnazioni e reclami nei confronti dei provvedimenti del giudice, secondo le regole processuali e nei limiti delle facoltà delle parti processuali;
- può chiedere la nomina di un CTU e partecipa alla CTU, se disposta, con facoltà di nominare un proprio consulente di parte (da retribuirsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato);
- segnala aspetti problematici in relazione all'esecuzione del progetto predisposto per la tutela del minore;
- procede all'ascolto del minore (per comprenderne situazione, necessità e bisogni da rappresentare in udienza) ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del Codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.; a tale fine il curatore può incontrare il minore anche non in presenza dei genitori e, se del caso, presso il domicilio del minore;

- interloquisce con i servizi sociali (ove incaricati di indagine sociale o di monitoraggio del nucleo familiare o della realizzazione di un progetto di sostegno al minore o alla famiglia), con gli operatori della comunità e con la famiglia affidataria, per conoscere e verificare l'andamento di tali attività e può svolgere attività di impulso e sollecitazione ai servizi sociali o rappresentare al giudice situazioni che richiedano un intervento di quest'ultimo;
- interloquisce con altri enti o istituzioni ove necessario per conoscere aspetti specifici delle problematiche del minore o sue necessità sempre al fine di comprendere le effettive esigenze dello stesso.

Il Curatore Speciale, avuto riguardo agli interessi del minore, può sempre sollecitare interventi dei Servizi Sociali, del CTU e/o del Tribunale.

POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE DEL CURATORE SPECIALE

L'art 473-bis.8 c.p.p. prevede che al curatore speciale del minore siano attribuiti, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

La norma ha portata generale e più ampia rispetto al disposto dell'art. 321 c.c..

I poteri di rappresentanza sostanziale attribuiti al curatore speciale sono individuati ai sensi degli artt. 473-bis-7, co. 1, e 473-bis-8, c.p.c..

Tali poteri si collocano all'interno del programma di tutela del minore che riguarda la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze, dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile, in base al quale il figlio minore, salvo diverse valutazioni ad opera del Tribunale nelle fattispecie concrete, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

I compiti di rappresentanza sostanziale affidati dal Tribunale al curatore speciale hanno riguardo a statuizioni per la cui attuazione è necessario l'intervento del curatore speciale, soprattutto con finalità esecutiva di decisioni già determinate nel provvedimento del Giudice e anche al fine della soluzione delle problematiche del minore o di sue necessità.

POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E AFFIDAMENTO DEL MINORE

In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il Giudice ricorre all'affidamento eterofamiliare ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 184/83 o all'affidamento ai servizi sociali ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/83.

Con l'affidamento eterofamiliare o ai servizi sociali viene limitata tutta o parte della responsabilità genitoriale.

In queste ipotesi il Tribunale stabilisce quali decisioni di maggiore interesse vengono assunte dall'ente affidatario e quali rimangono in capo ai genitori.

In linea di massima, salvo fattispecie specifiche, le decisioni su aspetti puntuali già predefinibili al momento della pronuncia giudiziale (quali la residenza abituale del minore o la scelta della scuola) possono essere fissate nel provvedimento del Tribunale e sono sempre modificabili.

Le decisioni su aspetti della vita dei minori che invece non possono essere totalmente predefinite, in quanto si manifestano nel corso del tempo (ad esempio le decisioni genericamente riferibili alla

educazione) ovvero derivano da eventi non predeterminabili (ad esempio le decisioni relative alla salute) o ancora che richiedono l'attuazione di un progetto che si evolve nel tempo e l'adesione dei genitori ad un percorso di maturazione in ordine alle proprie scelte (quali ad esempio le scelte in ordine al regime di frequentazione dei figli, al supporto psicologico degli stessi etc.), richiedono una fase progettuale e una attuazione progressiva, che non può essere totalmente fissata in un provvedimento, ma deve essere gestita dall'Ente affidatario con spazi di discrezionalità e, soprattutto, richiedono un approccio multidisciplinare per il quale sono necessarie plurime professionalità.

Di conseguenza le decisioni per le quali il provvedimento del giudice può ritenersi già self-executive possono essere demandate anche al curatore speciale: si pensi all'iscrizione scolastica, al consenso ad un intervento medico, al trasferimento della residenza del minore, alla iscrizione ad uno sport etc. Viceversa, le decisioni per le quali non può dettarsi da subito un programma stabile non possono prescindere dall'intervento dei servizi sociali e di quelli sociosanitari proprio al fine di introdurre competenze di natura sociale, psicologica ed anche psichiatrica.

Viceversa per tutte le decisioni che non possono essere predeterminate o che comunque richiedono una fase attuativa con spazi di discrezionalità, decisioni che peraltro normalmente riguardano la frequentazione tra genitori e figli, cui spesso si aggiunge la necessità di fornire un supporto psicologico ai minori, l'affidamento ai servizi sociali e socio-sanitari comporta che il Servizio sociale affidatario, stante anche contesti che richiedono una professionalità specifica e non solo giuridica, ha la facoltà di assumere tali decisioni da comunicare al Tribunale.

AFFIDO AL SERVIZIO SOCIALE E COLLOCAMENTO ETEROFAMILIARE DEL MINORE

Le specifiche disposizioni contenute nei Decreti di questo Tribunale, in presenza di ipotesi di affido al servizio sociale e di collocamento eterofamiliare del minore, individuano le decisioni e gli atti affidati al servizio sociale affidatario, mediante l'indicazione generale degli atti relativi alla salute, all'istruzione e alla tutela del minore. I singoli Decreti possono contenere ulteriori e specifiche disposizioni.

ASPETTI PROCESSUALI

Il curatore con compiti di sola rappresentanza processuale rimane tale fino a quando non si esaurisce il procedimento. Pertanto, se viene proposta impugnazione, il curatore mantiene il suo ruolo anche nella fase successiva, senza necessità di una nuova nomina.

Queste indicazioni saranno oggetto di aggiornamento periodico, in particolare a seguito dei lavori del Tavolo tecnico istituito presso Tribunale con la partecipazione della Regione Veneto e dei rappresentanti dei C.O.A. del Distretto.

Si dispone la pubblicazione, a cura della Segreteria, di queste indicazioni nel sito WEB del Tribunale, con la dizione seguente nella homepage: *“Poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del minore nei procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni di Venezia”*.

Per le SOLE richieste di informazioni di carattere generale NON aventi ad oggetto specifici procedimenti in corso presso questo Tribunale si indica la seguente mail: rappresentanzaminori.tribmin.veneziamin@giustizia.it.

Venezia, 13 giugno 2025.

Il Presidente
dott. Lanfranco Tenaglia